

D.LGS N 235/2003: AL VIA L'ACCORDO SULLA FORMAZIONE PER I LAVORI IN QUOTA

Si segnala la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n°45 del Provvedimento 26 gennaio 2006 emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dove sono stati fissati gli indirizzi e i requisiti minimi della formazione professionale obbligatoria per

- lavoratori e addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi
- lavoratori e addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Il fine ultimo auspicabile, è quello di ridurre i rischi insiti a tali tipologie di lavori attraverso la formazione dei preposti, con l'obbiettivo di ridurre gli indici di infortuni per caduta dall'alto.

Tale politica di intervento si inserisce perfettamente nel percorso di formazione implementato dal D.Lgs. 626/94, costituendone un'integrazione specifica aggiuntiva e non una sostituzione parziale della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori ai sensi dell'art.22.

I punti salienti introdotti dal nuovo codice prevedono:

1. L'obbligatorietà della formazione specifica
2. Non si fanno distinzioni tra lavoratori esperti e lavoratori senza esperienza: per entrambi è previsto lo stesso monte ore formativo.
3. La ripartizione del programma formativo in una parte tecnico/teorica e in una parte pratica
4. Una valutazione finale di quanto appreso attraverso prove di verifica.
5. La pianificazione di corsi periodici di aggiornamento.

Le peculiarità riguardanti le figure dei docenti che ne definiscono l'idoneità alla conduzione dei corsi sono:

1. Esperienza documentata almeno biennale sia nel settore della formazione che nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
2. Esperienza pratica almeno biennale per la docenza dei corsi pratici.

A tutt'oggi la quasi totalità delle imprese, ivi comprese quelle specializzate nella conduzione di lavori in quota, non è nemmeno al corrente dell'esistenza del D.Lgs n. 235/03, e si trovano pertanto in una fase transitoria di mancata applicazione della norma, che le porta a dover gestire e risolvere le principali disposizioni in vigore dal 19/07/05 di seguito sintetizzate.

- a. Tutti i lavoratori che non possono dimostrare di aver svolto l'attività di montaggio/smontaggio ponteggi per almeno due anni, sono obbligati ad aver già svolto entro il 19/07/05 il corso di formazione; in caso contrario non possono operare su alcun tipo di ponteggio.
- b. Tutti i lavoratori che possono dimostrare di aver svolto l'attività di montaggio/smontaggio ponteggi per almeno due anni, non sono obbligati ad aver già svolto entro il 19/07/05 il corso di formazione, ma lo possono svolgere entro il 19/07/07

Aderente a:

 Apilombarda

CONFAPI

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076
Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it

- c. Le disposizioni riportate nei due punti precedenti valgono anche per i preposti addetti alla sorveglianza delle fasi di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, per i quali però l'esperienza minima richiesta è di tre anni.
- d. Non è permesso al datore di lavoro l'utilizzo di mano d'opera con meno di due anni di esperienza privo di formazione.
- e. Il committente, attraverso il suo ausiliare tecnico "coordinatore", dovrebbe richiedere l'interruzione della lavorazione dove operano lavoratori fuori norma.
- f. Il coordinatore dovrebbe richiedere la sospensione dell'attività lavorativa considerando la presenza di personale non adeguatamente formato come un possibile pericolo grave ed imminente.

La strutturazione dei corsi di formazione prevede il seguente formato:

1. Corso per lavoratori e preposti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi
 - Modulo giuridico/formativo durata di 4 ore
 - Modulo tecnico (prevista verifica intermedia) durata di 10 ore
 - Modulo pratico (prevista prova pratica finale) durata di 14 ore
2. Corso per lavoratori e preposti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
 - Modulo Base durata di 4 ore
 - Modulo specifico pratico A durata di 20 ore
per l'accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali
 - Modulo specifico pratico B durata di 20 ore
per l'accesso e l'attività lavorativa su alberi

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'ufficio Ambiente e Sicurezza, dell'Associazione.